

Voucher: il sistema dei buoni lavoro

Normativa valida fino al 31 maggio 2013 (fase transitoria) per voucher acquistati entro il 17 luglio 2012

Cosa sono

I buoni lavoro (o *voucher*) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

Vantaggi

Per il prestatore

Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Cosa assicurano

Attraverso i 'buoni lavoro' (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, nei limiti di 5.000 euro nette per prestatore, per singolo committente nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro netti complessivi nell'anno solare.

I buoni lavoro hanno un valore di **10 euro** ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di **7,50 euro**.

L'utilizzo dei buoni lavoro regola il **rapporto diretto** tra prestatore e utilizzatore finale.

Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

Chi può utilizzarli

- famiglie,
- privati,
- aziende,
- imprese familiari,
- imprenditori agricoli,
- enti senza fini di lucro,
- committenti pubblici e Enti locali.

Per quali lavori e settori di lavoro

- settore agricolo (stagionali e non stagionali);
- imprese familiari (nel limite economico dei 10.000 euro netti per anno fiscale);
- settore turismo, commercio e servizi;
- settore domestico (per attività occasionali che non siano riconducibili al rapporto di lavoro domestico, es. babysitting, dogsitting o sostituzione di colf o badanti per brevi periodi);
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (svolti anche a favore di Enti locali);
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (svolti anche a favore di committenti pubblici e di Enti locali);
- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- insegnamento privato e supplementare;
- attività svolte in maneggi e scuderie.

I prestatori possono essere

- **pensionati**
(titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio).

- **studenti**

(giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà).

I giovani studenti possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza.

I "periodi di vacanza" si riferiscono a:

- a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.

Gli studenti possono, inoltre, essere impiegati nelle Scuole e nelle Università.

- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anno 2012)**

in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, possono prestare lavoro occasionale accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità).

- **lavoratori part-time (anno 2012)**

I prestatori appartenenti a queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

- **altre categorie di prestatori**

inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.

- **lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia**

Secondo le fattispecie previste, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale. Tali attività non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Dove si acquistano

- presso le Sedi INPS territoriali;
- presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;
- attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it;
- presso le Banche Popolari abilitate;
- presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

1) Se si sceglie l'INPS

Occorre esibire la ricevuta di pagamento dell'importo della prestazione che si intende richiedere al lavoratore su conto corrente postale 89778229 intestato a "INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC".

2) Se si sceglie il tabaccaio

Occorre presentare la Tessera Sanitaria definitiva del committente oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

3) Se si sceglie la procedura telematica

E' necessaria anzitutto la registrazione del committente (datore di lavoro) presso l'Inps:

- chiamando il contact center Inps/Inail al numero gratuito 803 164;
- presso le sedi Inps, se il proprio nominativo non è ancora registrato negli archivi dell'Istituto;
- su Internet, se il nominativo è già presente e si è in possesso del codice PIN, tramite il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio;
- presso tutte le sedi Inps;
- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Anche il prestatore deve registrarsi tramite:

- il contact center Inps/Inail al numero gratuito 803 164;
- le sedi Inps;
- Internet, tramite il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio;

Una volta effettuato l'accreditamento, il committente dovrà versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati con una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24;
- con versamento su conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC, da registrare presso la Sede INPS Provinciale;
- direttamente on line dal sito www.inps.it, nella sezione Servizi Online/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio.

4) Se si scelgono le Banche Popolari abilitate:

Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate).

Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione. .

I buoni lavoro sono disponibili con il valore di 10 Euro o in formato 'multiplo' fino ad un valore di 500 Euro.

E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro

5) Se si scelgono gli Uffici Postali:

Presso tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro del valore nominale di 10 €, o buoni multipli del valore nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25 buoni.

Il committente / datore di lavoro acquista i buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società.

E' previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 € lordi.

Per l'acquisto dei voucher è previsto il versamento all'ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro , fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

Cosa si fa prima dell'inizio della prestazione lavorativa

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il Committente deve comunicare il proprio codice fiscale, tipologia di committente/tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione:

1. Telefonando al Contact Center INPS-INAIL n. 803164;
2. Collegandosi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale (unica modalità per i voucher acquistati presso i tabaccai abilitati).
3. Andando in una sede INPS.

Riscossione dei Buoni Lavoro

I buoni lavoro acquistati presso l'INPS sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno dell'emissione. I voucher acquistati presso i tabaccai e presso le Banche Popolari abilitate sono riscuotibili entro 1 anno dal giorno dell'emissione. I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili, esclusivamente, all'interno del medesimo circuito bancario. I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale entro 2 anni dal giorno dell'emissione

Il prestatore per riscuotere deve presentarsi, alle Poste, dal tabaccaio o agli sportelli bancari con la propria Tessera Sanitaria o il tesserino del codice fiscale.

Rimborso dei Buoni Lavoro

Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati, può chiedere – a seconda della modalità di acquisto dei buoni lavoro - il rimborso presso le sedi dell'INPS, presso il tabaccaio o presso le Banche Popolari abilitate.

Furto o smarrimento

In caso di furto o smarrimento è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti. Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza.

Gli operatori del Contact Center o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza.

Per comprendere quali committenti e tipologie di lavoratori possono utilizzare il sistema dei voucher si propone un quadro di riepilogo delle possibilità previste dalla normativa dal titolo [“Tabella committenti/prestatori/attività”](#) pubblicata all’interno del sito:

[Home > Come fare per > Utilizzare i buoni lavoro](#) : “Quali possibilità per committenti e lavoratori” “Informazioni dal sito Inps”

Per informazioni più dettagliate consultare il sito [www.inps.it /Lavoro occasionale accessorio Area dedicata](http://www.inps.it/Lavoro%20occasionale%20accessorio%20Area%20dedicata) oppure [Home > Come fare per > Utilizzare i buoni lavoro](#)